



Prefettura di Pavia

Pavia, data del protocollo

Ai signori Sindaci dei Comuni della Provincia
LORO SEDI

Al signor Commissario Straordinario
del Comune di
LARDIRAGO

Al signor Commissario Straordinario
della Camera di Commercio Industria e
Artigianato di
PAVIA

e, p.c. Al signor Questore di
PAVIA

Al signor Comandante Provinciale
dell'Arma dei Carabinieri di
PAVIA

Al signor Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza
PAVIA

OGGETTO: Proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e connessa proroga della validità degli atti. Delibera del Consiglio dei Ministri in data 21 aprile 2021. Decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*".
Indicazioni operative

Si fa seguito alle circolari prefettizie n. 30317 del 21 maggio 2020 e n. 8607 dell'11 febbraio 2021, concernenti l'applicazione ai settori regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza delle disposizioni in materia di sospensione dei termini procedurali e di proroga della validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi, introdotte dalla decretazione di urgenza connessa all'emergenza epidemiologica da COVID – 19, e si forniscono, di seguito, le aggiornate indicazioni fornite al riguardo dal Dipartimento per la Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno con circolare n. 557/PAS/U/006637/12982.D(11) del 12 maggio scorso.



Prefettura di Pavia

1. Proroga della validità degli atti amministrativi ad effetto ampliativo

Le misure adottate di recente dal Governo, correlate allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono destinate nuovamente a modificare il regime giuridico valevole per le autorizzazioni di pubblica sicurezza.

In data 21 aprile 2021 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga al 31 luglio p.v. dello stato d'emergenza connesso alla situazione sanitaria in atto

Secondo il meccanismo delineato dall'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ed illustrato con la succitata circolare prefettizia n. 8607 dell'11 febbraio 2021, il differimento dello stato di emergenza, ogni qual volta esso sia disposto, produce automaticamente la proroga di validità, per i successivi 90 giorni, dei provvedimenti amministrativi in scadenza.

Con la medesima circolare prefettizia si è, altresì, rappresentato che la disciplina esplicava tutti i suoi effetti anche con riguardo al diversificato panorama delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, tenuto conto della formulazione omnicomprensiva del citato art. 103.

Ne consegue, in applicazione della menzionata disposizione, che **i provvedimenti amministrativi ad effetto ampliativo, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 - fissata ora al prossimo 31 luglio - andranno a scadere il 29 ottobre p.v.**

La disciplina trova applicazione anche per gli atti ad effetto ampliativo, comunque denominati, che - scaduti tra il 1° agosto 2020 e il 4 dicembre 2020 - non siano stati ancora rinnovati.

Come è noto, infatti, per effetto dell'introduzione nel citato articolo 103 del comma 2-sexies - ad opera della legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del decreto-legge n. 125/2020 - gli effetti della proroga di validità sono stati estesi anche ai provvedimenti scaduti alla data del 4 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) e non ancora rinnovati.

In altre parole, è ben possibile che, stante la pregressa proroga di validità disposta fino al 29 luglio 2021 dal citato art. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sussistano ancora provvedimenti non rinnovati, per i quali, quindi, esplica la sua efficacia la proroga di validità conseguente al differimento dello stato d'emergenza deliberato ora dal Consiglio dei Ministri.

Dalla data del 29 ottobre p.v., dunque, i titoli di polizia andranno rinnovati, a meno di ulteriori interventi normativi di proroga.



Prefettura di Pavia

2. Proroga della validità dei documenti di riconoscimento.

La proroga di validità dei documenti di riconoscimento è, invece, affidata al recentissimo Decreto legge 30 aprile 2021 n. 56, che, con l'art. 2, ha novellato l'articolo 104 del d.l. n. 18 del 2020, concernente i documenti di riconoscimento.

In particolare, esso ha disposto **la proroga di validità fino al 30 settembre 2021 dei documenti di riconoscimento con scadenza dal 31 gennaio 2020.**

Tra questi, come già rappresentato con le succitate circolari prefettizie, sono inclusi i libretti personali sui quali viene rilasciata la licenza di porto d'armi a mente dell'art. 61 del R.D. n. 635/1940 e dei libretti personali delle guardie giurate di cui all'art. 71 del medesimo R.D..

Si ripropone, in tal modo, la questione di un eventuale disallineamento tra la proroga di validità delle licenze di porto d'armi, conseguente al differimento dello stato di emergenza, e quella del libretto di porto d'armi, che, in quanto documento di riconoscimento, soggiace alla disciplina del citato art. 104, come novellato dal recentissimo D.l. n. 56 del 2021.

Si richiamano, in proposito, le indicazioni già rese sul punto con la succitata circolare prefettizia n. 30317 del 21 maggio 2020.

3. Proroga dello stato di emergenza epidemiologica e somministrazione di alimenti e bevande nei circoli del Terzo settore.

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 – ora fissato al 31 luglio p.v. – continua a trovare applicazione la norma dell'art. 2-bis del Decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante disposizioni in tema di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore, per effetto della quale la sospensione delle attività dei sopra menzionati circoli, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 sull'intero territorio nazionale, non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore degli associati, laddove ricorrano determinate condizioni.

In primis, la norma richiede, con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione, che si tratti di associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore, disciplinati dal relativo Codice di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Non essendo ancora operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), occorrerà fare riferimento all'art. 101, comma 3, del cennato D.Lgs. n. 117/2017, in ragione del quale sono da considerare enti del Terzo settore le organizzazioni iscritte ad uno dei registri attualmente previsti dalle specifiche normative.

La norma in commento è, pertanto, da ritenersi applicabile ai seguenti enti che hanno la forma giuridica di associazione:

- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nella relativa anagrafe di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.



Prefettura di Pavia

In ogni caso, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande potrà proseguire, allo stato attuale fino al 31 luglio p.v., sia se condotta direttamente, sia se affidata in gestione a soggetti terzi, nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di aggregazione o assembramento, anche occasionale.

Fermi restando gli specifici aspetti relativi all'osservanza della normativa in tema di contenimento dei noti rischi sanitari, si richiama l'attenzione sulla disposizione testé commentata per il corretto esercizio delle prerogative di controllo sui circoli privati, ai sensi dell'art. 16 TULPS.

4. Indicazioni conclusive.

A conclusione di questa panoramica, si evidenzia che le indicazioni qui rese sono suscettibili di trovare applicazione anche nei riguardi dei procedimenti amministrativi, tuttora regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza, che sono stati trasferiti dai provvedimenti legislativi di decentramento al sistema delle Autonomie.

Tanto si comunica ai signori Sindaci in indirizzo, ai sensi dell'articolo 19, comma terzo, del D.P.R. n. 61611977, al fine di consentire l'adozione delle opportune misure, nell'ambito della sfera di autonomia costituzionalmente garantita.

Il signor Commissario Straordinario della Camera di Commercio, è invitato a informare del contenuto della presente circolare le diverse associazioni rappresentative delle categorie economiche che operano nei diversi ambiti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza.

Si confida nella consueta faticosa collaborazione per l'efficace attuazione delle indicazioni fornite, esi resta a disposizione per ogni contributo ritenuto utile.

p. IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO VICARIO
(Loizzo)

DB